



COMMISSIONE EUROPEA  
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità  
FSE, monitoraggio delle politiche nazionali III  
Italia, Malta, Romania

15.07.2009\*013596

Bruxelles,  
EMPL/C/1/LC/sa D (2009) 12511

Ministero del Lavoro  
D.G. Politiche per l'Orientamento  
e la Formazione  
Via Fornovo, 8 - pal. C  
I - 00192 ROMA  
c.a Dott.ssa M. MANCINI

Coordinamento delle regioni  
C/o Tecnostruttura delle Regioni  
per il FSE  
Via Volturmo, 58  
I - 00285 ROMA  
c.a. Coordinatore  
Dott.ssa A. VITTORE

Autorità di Gestione FSE, loro  
sedi  
(lettera inviata solamente in formato  
elettronico)

**Oggetto:** **Voucher, borse di studio/di ricerca e pubblicazione delle liste di beneficiari – Vs. comunicazione datata 08.06.2009**

Con riferimento all'oggetto, e al quesito richiamato nella comunicazione datata 08.06.2009 (prot. 0009822) si concorda nella necessità di individuare un criterio di classificazione e rappresentazione comune nella lista dei beneficiari di attività cofinanziate dal FSE come i voucher e le borse di studio.

L'articolo 2(4) del regolamento 1083/2006 riporta la definizione di beneficiario: "operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;[...]". Sono escluse pertanto le persone fisiche.

Nel caso dei voucher e delle borse di studio/di ricerca, il beneficiario è l'organismo responsabile della gestione di tali dispositivi (servizi dell'autorità di gestione, università, ..). Si condivide pertanto la proposta di considerare l'Autorità di Gestione, nei casi in cui essa sia responsabile della gestione dei voucher/borse, come beneficiario per tali attività.

Si coglie l'occasione per ricordare che, nei casi in cui l'autorità di gestione sia anche beneficiaria, deve esistere una separazione delle funzioni tra i compiti legati al ruolo di beneficiario e quelli che derivano dagli obblighi dell'autorità di gestione.

Per la pubblicazione delle liste di beneficiari, ai fini di una maggiore trasparenza e completezza d'informazione, si ritiene necessario scorporare il dato complessivo per

tipologia di attività (voucher vs. borse di studio/di ricerca) accompagnandolo con una indicazione del numero totale di finanziamenti (numero di voucher e numero di borse di studio/di ricerca).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti



Michel LAINE  
Capo Unità



*Ministero del Lavoro,  
della Salute e delle Politiche Sociali*

Direzione generale  
per le politiche per l'orientamento e la formazione  
Divisione I

☎ 06.46834253-4238 - ☎ 06.46834984

✉ [dg.pof.div1@lavoro.gov.it](mailto:dg.pof.div1@lavoro.gov.it)

Via Formosa, 8 - 00192 Roma

A **Commissione europea**  
DG Occupazione, affari sociali e pari  
opportunità  
c.a. Capo Unità FSE Italia  
Mr. Michel Laine  
[empl-B1-unite@ec.europa.eu](mailto:empl-B1-unite@ec.europa.eu)  
e p.c. **Autorità di gestione Fse**  
**Referenti rete di comunicazione Fse**  
Loro indirizzi di posta elettronica

**OGGETTO:** quesito relativo alla pubblicazione delle liste beneficiari Fse

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione delle liste dei beneficiari dei Fondi strutturali previsto dall'art. 7 par. 2.d. del Regolamento CE n. 1828/2006 e dalla nota al Cocof CAD 4723 D(2008) 610229 del 16.06.2008, la scrivente Direzione generale sottopone alla Commissione europea il seguente quesito interpretativo, facendosi tramite delle istanze poste da alcune Autorità di gestione di Programmi operativi regionali cofinanziati dal Fse.

In alcune Regioni l'assegnazione delle risorse avviene in base ad un processo di selezione volto a verificare il possesso di specifici requisiti da parte di determinate categorie di cittadini (es. disoccupati, inoccupati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni, fasce deboli, ecc.) che facciano domanda per ottenere, ad esempio:

1. una dote formativa (voucher) da utilizzare presso un ente formativo accreditato;
2. una borsa di studio/lavoro per realizzare progetti di ricerca o per attivare esperienze lavorative presso imprese, associazioni senza fini di lucro, datori di lavoro pubblici o studi professionali.

In tali contesti si è venuta a creare una situazione di incertezza rispetto a chi debba essere considerato "beneficiario". Alcune Autorità di gestione propendono, al fine di ottemperare all'obbligo di pubblicazione delle liste dei beneficiari, ad indicare come beneficiario l'Autorità di gestione stessa, al fine di non pubblicare i nomi di tutti i partecipanti.

Si chiede se tale soluzione sia condivisa dalla Commissione europea e ritenuta sufficiente, tenuto conto da un lato, dei criteri che ispirano l'iniziativa sulla trasparenza, dall'altro della considerevole numerosità e diversità dei destinatari di questi finanziamenti, della relativa esiguità dell'importo medio di ciascuno di essi, nonché del rispetto della privacy (anche in considerazione di quanto specificato dal citato art. 7.2.d del Regolamento CE n. 1828/2006: "i nomi dei partecipanti a un'operazione del Fse non vengono indicati").

Per quanto riguarda inoltre le attività a titolarità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle quali quindi il "beneficiario" è tecnicamente il Ministero stesso, si ritiene opportuno indicare quale "beneficiario" nelle liste dei beneficiari pubblicate ai fini della trasparenza il nome dell'aggiudicatario dell'appalto o del consulente contrattualizzato.

Il Dirigente  
Alessandra Tomai